

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

recante modifica della decisione 97/102/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Russia, per quanto concerne la designazione dell'autorità competente e il modello di certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 357]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/155/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nella decisione 97/102/CE della Commissione⁽²⁾, il comitato della pesca della Federazione russa è identificato quale autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
- (2) In seguito a una ristrutturazione dell'amministrazione russa, l'autorità competente è ora il ministero dell'Agricoltura della Federazione russa. Questa nuova autorità è in grado di vigilare in modo efficace all'applicazione delle norme in vigore.
- (3) Il ministero dell'Agricoltura ha fornito assicurazioni ufficiali quanto alla conformità con le norme per i controlli sanitari e il monitoraggio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE e al rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate in detta direttiva.
- (4) La decisione 97/102/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (5) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/102/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il ministero dell'Agricoltura della Federazione russa, assistito dal Centro nazionale per la sicurezza e la qualità dei prodotti della pesca (Centro qualità pesce), è l'autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.».

- 2) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 24 giugno 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/941/CE (GU L 325 del 30.11.2002, pag. 45).

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari della Russia e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: RUSSIA

Autorità competente: Ministero dell'Agricoltura

Servizio di ispezione: Centro nazionale per la sicurezza e la qualità dei prodotti della pesca (Centro qualità pesce)

I. *Identificazione dei prodotti*

- Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. *Origine dei prodotti*

Nome e numero di riconoscimento ufficiale degli stabilimenti, delle navi-officina, o dei depositi frigoriferi approvati o delle navi frigorifero registrati dal Centro qualità pesce per l'esportazione verso la CE:

.....

III. *Destinazione dei prodotti*

I prodotti sono spediti:

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva.

con il seguente mezzo di trasporto:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

IV. Attestato sanitario

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:


1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per certe categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni di applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni stabilite dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE, nonché dalla decisione 97/102/CE.

Fatto a, il

(Luogo)

(Data)



Timbro ufficiale⁽¹⁾

Firma dell'ispettore ufficiale⁽¹⁾

(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.»